

BGer C 332/99 vom 17. April 2000

Bundesgericht, 2000-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_C_332_99

FR: TF C 332/99 du 17 avril 2000

IT: TF C 332/99 del 17 aprile 2000

Regeste

Assicurazione contro la disoccupazione

Erwägungen

E. 1

Controverse in concreto sono prestazioni assicurative, per cui l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata. La Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG; cognizione lata; DTF 121 V 366 consid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 122 V 136 consid. 1).

E. 2

Secondo l' art. 103 lett. a OG , ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (vedi pure art. 102 cpv. 1 LADI). In concreto, la G. _____ SA ha in quanto datrice di lavoro concluso con S. _____ un contratto facendo affidamento sull'intervento dell'assicurazione disoccupazione. Essa ha quindi qualità per ricorrere. Ne consegue la ricevibilità del gravame (cfr. DTF 124 V 247 consid. 1).

E. 3

a) Oggetto della lite è la questione di sapere se S. _____ abbia diritto ad assegni per il periodo di introduzione ai sensi dell' art. 65 LADI . b) Nell'impugnato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già ricordato come giusta quest'ultima norma agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d'introduzione in un'azienda e ricevono un salario ridotto, possano essere concessi assegni per il periodo d'introduzione se: a. adempiono il presupposto giusta l'art. 60 cpv. 1 lett. b; b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e c. l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta. Secondo l' art. 90 cpv. 1 OADI un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché: a. è in età avanzata; b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente; c. ha cattivi precedenti professionali; d. ha già riscosso 150 indennità giornaliera. Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III

pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, pag. 660, nota 20). Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specificità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).

E. 4

a) La ricorrente sostiene che il Tribunale cantonale è incorso in errore quando asserisce che il periodo d'introduzione non ha permesso a S._____ di ottenere un impiego duraturo, ritenuto che la riduzione del tempo di lavoro dal 100% al 20% riguardava unicamente il mese di giugno 1999. Asserisce che le era stato consigliato di operare in questi termini per ovviare sia alla lunghezza della procedura dovuta al sovraccarico del Tribunale cantonale sia alla temporanea mancanza di liquidità della società cagionata dalla perdita di guadagno derivante dalle ore sacrificate dall'arch. G._____ per introdurre S._____. Evidenzia poi che l'interessato a partire dal 1° luglio 1999 lavora al 100% presso lo stesso studio d'architettura. b) Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non sono idonee a modificare il giudizio cantonale, che nell'esito va confermato anche se per altri motivi. La G._____ SA ha in sostanza incentrato il suo diritto alle prestazioni assicurative sul fatto che con l'assunzione di S._____ la società avrebbe sofferto di una temporanea mancanza di liquidità riconducibile alla perdita di tempo dovuta all'introduzione di quest'ultimo. Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di S._____ e in evidente contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - G._____ e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I._____ S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.-. Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che S._____ non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la G._____ SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile e ben inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti

gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la G._____ SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dal 11 gennaio 1999. c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di S._____.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.